

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CUI09

GARA N. 814 ALBERGO LE ROSE – DINAMO BLACKS

- Squalifica n. 1 giornata al tesserato **Paolini M. (Dinamo Blacks)** per comportamento offensivo espresso nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Dinamo Blacks.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

GARA N. 801 CMP AFARIAN 2.0 – FRECCIA AZZURRA 2014

U.I.S.P. TOSCANA - Pallacanestro

RICORSO IN APPELLO
Art. 119 R.E.

della società **C.M.P. Afarian Prato** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo Provinciale** in esito alla gara di **Interlega n. 801 del 24 maggio 2018 - C.M.P. AFARIAN PRATO vs FRECCIA AZZURRA 2014.**

* * *

Il Giudice Sportivo Regionale

quale organo giudicante monocratico competente ad adottare, nell'ambito della propria giurisdizione, tutti i provvedimenti in materia disciplinare e contenziosa pertinenti il Regolamento Esecutivo (RE) nei confronti delle società e dei tesserati.

Accertata tramite il Comitato Uisp Pallacanestro Pistoia/Firenze la convalida del preannuncio e successiva proposizione del ricorso in appello della società C.M.P. Afarian Prato riferita al dettato normativo del Titolo IV «Norme Procedurali» del RE, art. 119 e seguenti.

Premesso che a seguito degli accadimenti della gara in discussione il Giudice Sportivo Provinciale ha disposto, ai sensi del combinato disposto artt. 70 lett. a) e c), 80 e 86 c. 2) lett. f) RE, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla Uisp al tesserato RAMALLI A. della società C.M.P. Afarian Prato fino a tutto il 25.12.2018 (7 mesi) pena commisurata ed equivalente a 17 giornate di gara, oltre l'ammenda di € 425,00 alla società di Prato.

Visto il ricorso della C.M.P. Afarian Prato con il quale la società ha ritenuto adeguate sanzioni e ammende comminate dall'organo di giustizia provinciale ai propri tesserati Piochi A., De Angelis P. e Fedi A. ritenendo altresì, per ciò che attiene la sanzione del Ramalli A. “... *che sia stato punito eccessivamente [...] inibito fino a tutto il 25 Dicembre 2018* ...”. Secondo la società ricorrente infatti, il giudice di prime cure, non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 72 lett. a) vale a dire: **(1)** la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, non in azione di gioco [*in una fase particolarmente concitata della gara, non nel corso di un'azione di gioco, è stato colpito al volto con un calcio sferrato da un avversario*]; **(2)** la provocazione subita; **(3)** la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti. La società inoltre, lamenta la dismisura delle ammende comminate quale sommatoria che, nell'insieme, supera il massimale applicabile per la categoria.

Sentite le parti interessate ai sensi del secondo comma dell'art. 124 RE.

Visto il rapporto arbitrale prodotto dai direttori di gara con il quale sono stati puntualmente ricostruiti i fatti accaduti in campo che hanno determinato la successiva decisione del Giudice Sportivo di prima istanza, notificata alla società per l'esecutività degli effetti che ne originavano, mediante pubblicazione dei contenuti sui Comunicati Ufficiali n. 7 del 26 maggio e n. 8 del 2 giugno 2018 del Comitato Uisp Pallacanestro Pistoia/Firenze, ai sensi degli artt. 69 lett. e) e 96 commi 2) e 3).

Sentiti inoltre i direttori di gara i quali, hanno confermato il rapporto arbitrale agli atti del Comitato.

Ritenuta fondata l'eccezione per violazione del combinato disposto art. 70 lett. a) e c), art. 80, art. 86 c. 2 lett. f) contestata al Cardellini T. della società Freccia Azzurra 2014 [*inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP per 10 mesi, pena equivalente ad una squalifica di n. 26 giornate*] per atti di violenza non in fase di gioco -calcio volontario sferrato al volto del Ramalli A. della società CMP Afarian-, non in discussione con il presente ricorso.

Ritenuta altresì fondata l'eccezione per violazione contestata al Ramalli [*inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP per 7 mesi, pena equivalente ad una squalifica di n. 17 giornate*] per atti di violenza non in fase di gioco -tentativo di aggressione perpetrato nei confronti del Cardellini T. della società Freccia Azzurra- ancorché reazione ad un fallo ingiusto subito.

Ritenuta viceversa sproporzionata la sanzione della inibizione temporanea (art. 80) per un periodo di 7 mesi, pena commisurata ed equivalente a 17 giornate di squalifica, inflitta al Ramalli dall'organo di giustizia provinciale per una disarmonica valutazione degli elementi costitutivi, calcolo delle aggravanti ed attenuanti nonché della determinazione della loro prevalenza o equivalenza (art. 70 lett. c). Nel merito difatti, il fallo di reazione del Ramalli non ha procurato danni di alcun genere al Cardellini (non vi è evidenza documentale) ancor meno vi è certezza di "conseguenze derivanti dall'atto commesso..." (art. 72 lett. b, primo capoverso -circostanze aggravanti-). La sproporzione della sanzione deve essere quindi letta quale -differenza- dell'inibizione temporanea comminata al Cardellini (10 mesi) per aver sferrato un calcio in modo volontario -colpendo- al volto il Ramalli (condotta pericolosa oltre ogni misura, casualmente senza procurare danni) e l'inibizione comminata allo stesso Ramalli (7 mesi) che, seppur trattenuto dai propri compagni e dal primo arbitro, ha reagito -comportamento decisamente censurabile- ad un fatto ingiusto, senza causare danni, tant'è che i DD.GG., così riferiscono "... *si precipitava con rincorsa addosso al n. 10 della Freccia Azzurra e veniva fermato ...*".

Accertata, tramite il Comitato Uisp Pallacanestro di Pistoia la correttezza della condotta sotto il profilo disciplinare del Ramalli -per l'anno sportivo in corso e per quello precedente- riscontrando dunque la mancata determinazione delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 72 lett. a), nei confronti dello stesso Ramalli.

Valutati gli elementi costitutivi in merito al concorso delle circostanze aggravanti ed attenuanti con determinazione di un bilanciamento e giudizio finale di prevalenza.

Ritenuto altresì, ai sensi del combinato disposto art. 82 lett. d) e disposizioni organizzative annuali 2017-2018 (DOA naz.), che le ammende sono cumulabili fino al raggiungimento del massimale previsto ovvero, € 500,00.

Per i motivi in epigrafe emarginati,

Delibera

1. di riformare la decisione del Giudice Sportivo Provinciale assunta in esito agli accadimenti della gara n. 801 di Interlega del 24 maggio 2018 - C.M.P. Afarian Prato vs Freccia Azzurra 2014, pubblicata sul C.U. n. 8/2018 del Comitato Uisp Pallacanestro Pistoia/Firenze, come di seguito:

- a) di ridurre da 7 a 5 mesi l'inibizione a svolgere qualsiasi attività in seno alla Uisp al Ramalli A., tesserato della società CMP Afarian Prato [*art. 70 lett. c*];
- b) di ridurre di un terzo, ovvero di 1,6 mesi, l'inibizione inflitta al Ramalli A. (di cui alla precedente lettera a) in applicazione delle attenuanti [*art. 72 lett. a*];
- c) in esito al ricalcolo della sanzione ascritta, l'inibizione ha durata pari a 3,3 mesi e comunque fino a tutto il 15 settembre 2018, pena commisurata ed equivalente ad una squalifica di 8 giornate [*art. 86 c. 2 lett. f*];
- d) di rideterminare l'ammenda comminata alla società CMP Afarian nella misura di € 200,00 fermo restando le ammende disposte a vario titolo, con la decisione resa nota meditazione la pubblicazione del C.U. n. 7/2018 [*art. 82 lett. f*];

a parziale accoglimento del ricorso, la restituzione di un terzo della tassa versata [*art. 121 c. 4*].

* * *

Firenze, 8 giugno 2018

dott. Enrico Papadia

CU34

GARA N. 902 OGINO KNAUS – BIBLIO ENDAS

- In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Biblio Endas** per aver avvertito nei termini previsti dal R.E..

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CUI08

GARA N. 801 CMP AFARIAN 2.0 – FRECCIA AZZURRA 2014

- Inibizione al tesserato **Ramalli A. (CMP Afarian 2.0)** a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP fino al 25/12/2018 (7 mesi), pena comminata ed equivalente ad una squalifica di n. 17 giornate (combinato disposto art. 70 lett. A e C, art. 80, art. 86 comma 2 lett. F del R.E.) ed ammenda di €. 425,00 alla Società CMP Afarian 2.0.
- Inibizione al tesserato **Cardellini T. (Freccia Azzurra 2014)** a svolgere qualsiasi attività in seno alla UISP fino al 25/03/2019 (10 mesi) pena comminata ed equivalente ad una squalifica di n. 26 giornate (combinato disposto art. 70 lett. A e C, art. 80, art. 86 comma 2 lett. F del R.E.) ed ammenda di €. 650,00 alla Società Freccia Azzurra 2014.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CUI07

GARA N. 801 CMP AFARIAN 2.0 – FRECCIA AZZURRA 2014

- A causa di incidenti derivati dal comportamento dei tesserati di entrambe le Società, che hanno impedito il regolare svolgimento della gara viene omologato il risultato di 0-0 e n. 1 punto di penalizzazione ad entrambe (art. 28 del R.E.).
- Squalifica di n. 4 giornate al tesserato **Piochi A. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B, C e D del R.E.) e ammenda di €. 85,00 alla Società CMP Afarian 2.0.
- Squalifica di n. 4 giornate al tesserato **De Angelis P. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento non regolamentare espresso nei confronti del pubblico avversario durante la disputa della gara (art. 87 – comma 2 del R.E.) e ammenda di €. 100,00 alla Società CMP Afarian 2.0.

- Squalifica di n. 2 giornate al tesserato **Fedi A. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento offensivo e non regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G. e dei tesserati avversari (art. 86 – comma 1 lett. B e art. 87 comma 1 del R.E.) e ammenda di €. 40,00 alla Società CMP Afarian 2.0.
- Ammenda di €. 20,00 alla Società **Freccia Azzurra 2014** per offese sporadiche e minacce verbali isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti di un tesserato avversario durante la disputa della gara (ART. 83 comma A punto 4-2 e 5-1 del R.E.).
- Il Giudice Sportivo, visionato il rapporto arbitrale, ritenendo di dover accertare meglio l'accaduto dispone l'immediata sospensione cautelativa dei tesserati **Ramalli A. (CMP Afarian 2.0)** e **Cardellini T. (Freccia Azzurra 2014)**.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU32

GARA 1008 BBC – BORGO BENCHWARMERS

- Deplorazione al tesserato **Toci A. (BBC)** per comportamento scorretto non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società BBC.
- Deplorazione al tesserato **Caldini A. (Borgo Benchwarmers)** per comportamento scorretto non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società Borgo Benchwarmers.

GARA 1108 PISTOIA DOC – ADRENA BASKET

- Ammonizione e deplorazione al tesserato **Carradori B. (Adrena Basket)** per comportamento non regolamentare nei confronti dei D.D.G. (art. 87 – comma 1 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Adrena Basket.
- Deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato **Bartolini A. (Adrena Basket)** per comportamento irrispettoso ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A e B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Adrena Basket.
- Ammenda di €. 15,00 alla Società **Adrena Basket** per offese collettive e frequenti e da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-2 del R.E.).

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU31

GARA N. 1005 OLYMPIA MONTALE – BORGO BENCHWARMERS

- Deplorazione al tesserato **Gori L. (Olympia Montale)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Olympia Montale.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU30

GARA N. 1005 OLYMPIA MONTALE – BORGO BENCHWARMERS

- Deplorazione al tesserato **Gori L. (Olympia Montale)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Olympia Montale.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CUI05

GARA N. 805 DINAMO BLACKS – CMP AFARIAN 2.0

- In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Dinamo Blacks** per aver avvertito nei termini previsti dal R.E..

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU30

GARA N. 904 OGINO KNAUS – ATLETICO BASKET BOTTEGONE

- Deplorazione al tesserato **Valiani I. (Atletico Basket Bottegone)** per comportamento scorretto non in fase di gioco durante la disputa della gara nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Atletico Basket Bottegone.

GARA N. 1004 GSM MONSUMMANO – BORGO BENCHWARMERS

- Per la gara di cui sopra, viene omologato il risultato sul campo.
- Squalifica n. 4 giornate al tesserato **Fantozzi F. (GSM Monsummano)** per comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio espresso nei confronti di un D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B, C e D del R.E.) e ammenda di €. 85,00 alla Società GSM Monsummano.
- Ammenda di €. 10,00 alla Società GSM Monsummano per minacce verbali isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (ART. 83 comma A punto 5-1 del R.E.).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CUI03

GARA N. 803 TRIBE CASTELFIORENTINO – DINAMO BLACKS

- In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Dinamo Blacks** per aver avvertito nei termini previsti dal R.E..

CU29

GARA N. 1101 ADRENA BASKET – PISTOIA DOC

- Ammonizione e deplorazione al tesserato **Cappelli T. (Pistoia DOC)** per comportamento protestatario ed irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 e art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Pistoia DOC.
- Ammonizione e deplorazione al tesserato **Bonistalli S. (Pistoia DOC)** per comportamento protestatario ed irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 e art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Pistoia DOC.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CUI02

GARA N. 802 CMP AFARIAN 2.0 – TRIBE

- Ammonizione e squalifica di 1 giornata al tesserato **Fedi A. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento protestatario ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 e art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla CMP Afarian 2.0.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU26

GARA N. 647 OGINO KNAUS – AUDAX PESCIA

- Squalifica n. 1 giornata al tesserato **Gherardi S. (Audax)** per comportamento minaccioso espresso nei confronti di un D.D.G. (art. 86 – comma 1 lett. C del R.E.) e ammenda di €. 25,00 alla Società Audax.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU25

GARA N. 243 AUGIES – ESTUDIANTES

- Squalifica n. 1 giornata (da scontarsi nel campionato provinciale 2018/2019) al tesserato **Tasselli M. (Estudiantes)** per comportamento minaccioso espresso nei confronti di un D.D.G. (art. 86 – comma 1 lett. C del R.E.) e ammenda di €. 25,00 alla Società Estudiantes.

GARA N. 532 HO CHI TEAM – ADRENA BASKET

- Ammenda di €. 10,00 alla Società **Adrena Basket** per offese isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).
- Ammenda di €. 15,00 alla Società **Adrena Basket** per aver causato il ritardo d'inizio gara (art. 42-65 del R.E.).

GARA N. 634 PAP – GSM MONSUMMANO

- In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **GSM MONSUMMANO** per aver avvertito nei termini previsti dal R.E..

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU24

GARA N. 247 RAINBOW – DINAMO BLACKS

- Deplorazione al tesserato **Fermo A. (Rainbow)** per comportamento scorretto non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Rainbow.

GARA N. 445 BBC – BIBLIOENDAS

- Diffida alla Società **BBC** per mancanza dell'attrezzatura necessaria (cronometro di riserva non funzionante) per la disputa della gara (art. 88 comma 1 lett. A del R.E.). Alla seconda volta, sarà prevista l'ammenda pari al 2% del massimale.
- Ammonizione alla Società **BBC** per uso da parte del proprio pubblico di strumenti sonori che, per l'intensa rumorosità, turbavano il regolare svolgimento della gara (art. 83 comma A punto 3 del R.E.) e ammenda di €. 10,00.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU23

GARA N. 246 ALBERGO LE ROSE – RACING

- Squalifica n. 1 giornata (da scontarsi nel campionato provinciale 2018/2019) al tesserato **Maceo A. (Racing)** per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto C del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Racing.
- Ammenda di €. 10,00 alla Società **Albergo Le Rose** per offese verbali collettive e sporadiche dirette ad un tesserato della squadra avversaria da parte dei propri sostenitori (art. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU22

GARA N. 239 AUGIES – BAYER GARDEN

- Ammonizione al tesserato **Biancalana P. (Augies)** per comportamento protestatario espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Augies.

GARA N. 617 ADRENA BASKET – OGINO KNAUS

- Deplorazione al tesserato **Cini T. (Adrena Basket)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Adrena Basket.
- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Abbate J. (Ogino Knaus)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Ogino Knaus.

GARA N. 640 GSM MONSUMMANO – BORGO BENCHWARMERS

- Ammonizione al tesserato **Gentili R. (GSM Monsummano)** per comportamento protestatario espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società GSM Monsummano.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU20

GARA N. 234 RACING – ESTUDIANTES

- Deplorazione al tesserato **Cammareri G. (Racing)** per comportamento scorretto a fine gara nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Racing. Essendo il tesserato già deplorato nella gara n. 111 Rainbow – Racing (CU04) si commina la sanzione di **N. 1 giornata di squalifica per somma di deplorazioni.**

GARA N. 236 ALBERGO LE ROSE – PIEVE A NIEVOLE BASKET

- N. 2 giornate di squalifica al tesserato **Bosi G. (Pieve a Nievole Basket)** per comportamento offensivo e minaccioso espresso nei confronti del D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 comma 1 lett. B e C del R.E.) ed ammenda di € 45,00 alla Società Pieve a Nievole Basket.
- N. 3 giornate (2gg + 1gg per recidiva) di squalifica al tesserato **Mochi T. (Albergo Le Rose)** per comportamento intimidatorio espresso nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. D e art. 71 del R.E.) ed ammenda di € 100,00 alla Società Albergo Le Rose.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU19

GARA N. 225 DINAMO BLACKS – RAINBOW (CU17)

- La Società **Rainbow** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato **Grassi S.**, come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18.

GARA N. 425 BBC – GLOBUS (CU17)

- La Società **Globus** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato **Gonfiantini S.**, come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18.

GARA N. 435 CMP AFARIAN 2.0 - GLOBUS

- Deplorazione e squalifica di 2 giornate al tesserato **Piochi S. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento offensivo e non regolamentare espresso platealmente durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E.) e ammenda di €. 40,00 alla Società CMP Afarian 2.0.

GARA N. 429 CHIESINA WARRIORS – BBC

- Deplorazione al tesserato **Mangiantini M. (BBC)** per comportamento non regolamentare espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 87 comma 1 punto 1 del R.E.) ed ammenda di €. 10,00 alla Società BBC.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU18

GARA N. 309 BBC – CHIESINA WARRIORS

- Ammonizione, deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato **Baldassarri M. (BBC)** per comportamento non regolamentare ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 87 comma 1 punto 1 e art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società BBC.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU17

GARA N. 225 DINAMO BLACKS – RAINBOW

- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Grassi S. (Rainbow)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Rainbow.

GARA N. 227 BAYER GARDEN – AUGIES

- Deplorazione al tesserato **Filizola V. (Bayer Garden)** per comportamento scorretto non in fase di gioco (a fine gara) nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Bayer Garden.

- Deplorazione al tesserato **Charlier R. (Augies)** per comportamento scorretto non in fase di gioco (a fine gara) nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Augies.
- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Zandò S. (Bayer Garden)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Bayer Garden.

GARA N. 228 PIEVE A NIEVOLE BASKET – RACING

- Ammenda di €. 10,00 alla Società **Pieve a Nievole Basket** per offese isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).
- Deplorazione al tesserato **Ansalone G. (Pieve a Nievole Basket)** perché riconosciuto tra il pubblico teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a Nievole Basket.

GARA N. 425 BBC – GLOBUS

- Ammonizione, deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato **Gonfiantini S. (Globus)** per comportamento offensivo e non regolamentare espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B e art. 87 comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Globus.
- Ammenda di €. 15,00 alla Società **Globus** per aver causato il ritardo d'inizio gara (art. 42-65 del R.E.).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU16

GARA N. 219 RACING – AUGIES

- La Società **Augies** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato **Galligani A.**, come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18.

GARA N. 222 RAINBOW – ESTUDIANTES

- Deplorazione e n. 1 giornata di squalifica (somma di deplorazioni=1 gg) al tesserato **Renieri R. (Estudiantes)** per comportamento protestatario ed irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 2°volta, art. 86 - comma 1 lett. A e art. 71 del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Estudiantes.

GARA N. 224 RACING – DINAMO BLACKS

- In merito alla gara sopra indicata, non viene applicata nessuna sanzione alla Società **Dinamo Blacks** per aver avvertito nei termini previsti dal R.E..

GARA N. 424 PISTOIA DOC – CMP AFARIAN 2.0

- Deplorazione al tesserato **Brogi A. (CMP Afarian 2.0)** per comportamento scorretto non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 – comma 2 punto B del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società CMP Afarian 2.0.

Il Giudice Sportivo

CU15

GARA N. 219 RACING – AUGIES

- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Galligani A. (Augies)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Augies.

GARA N. 420 CHIESINA WARRIORS - GLOBUS

- Ammenda di €. 10,00 alla Società **Chiesina Warriors** per offese isolate e sporadiche da parte del proprio pubblico nei confronti dei tesserati avversari (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).

GARA N. 603 OLYMPIA MONTALE – GSM MONSUMMANO

- Squalifica per 1 mese (fino al 16/02/2018 compreso) al tesserato **Napolitano C. (GSM Monsummano)** per dichiarazioni lesive nei confronti dei D.D.G. (art. 87, comma 5 del R.E.) commesse a mezzo del social Network Facebook ed ammenda di euro 100,00 alla società GSM Monsummano.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU14

GARA N. 414 BBC – BIBLIO ENDAS

- Ammonizione al tesserato **Ciantelli D. (Biblio Endas)** per comportamento protestatario espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Biblio Endas.

GARA N. 537 SPARTA 2007 – ADRENA BASKET

- Diffida alla Società **Sparta 2007** per mancanza dell'attrezzatura necessaria (tabellone da tavolo, cronometro di riserva e fischio) per la disputa della gara (art. 88 comma 1 lett. A del R.E.). Alla seconda volta, sarà prevista l'ammenda pari al 2% del massimale.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU13

GARA N. 523 GSM MONSUMMANO – ADRENA BASKET

- Ammenda di €. 10,00 alla Società **GSM Monsummano** per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).
- Deplorazione e n. 2 giornate di squalifica al tesserato **Fantozzi F. (GSM Monsummano)** per comportamento offensivo e non regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G durante la disputa della gara (art. 86 comma 1 lett. B e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E) ed ammenda di €. 40,00 alla Società GSM Monsummano.

GARA 123 BAYER GARDEN - ALBERGO LE ROSE - COMUNICAZIONE TARDIVA

- In relazione alla gara in questione disputata il 16 Novembre 2017, si rende necessaria la seguente comunicazione tardiva a seguito di segnalazione di una posizione irregolare da parte di un giocatore della società ALBERGO LE ROSE. La Lega, su autodenuncia da parte del Presidente della società ALBERGO LE ROSE in merito alla presunta posizione irregolare da parte del suo tesserato DOLCI SIMONE, ha effettuato i dovuti accertamenti; il giocatore, avendo preso parte ad una gara di una serie FIP superiore alla Promozione, risulta non idoneo alla partecipazione al campionato Uisp, secondo quanto disposto dall'art. 19 del R.E.; stante il disposto dell'art. 19 stesso rimane omologato il risultato conseguito sul campo dal momento che l'accertamento e l'autodenuncia della società sono avvenuti successivamente all'omologa del risultato conseguito sul campo.

Stante l'autodenuncia della società ALBERGO LE ROSE, in virtù della quale si è aperta la procedura di verifica, ritenendo che non si possa configurare dolo da parte della società e del tesserato, bensì la assoluta buona fede di entrambi, si ritiene di non applicare il punto di penalizzazione in classifica, e di applicare la deroga prevista dal comma c) dell'art. 92 del R.E.

Stante il disposto del sopracitato art. 92 comma c) non vengono applicate sanzioni alla società e al tesserato interessato.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU12

GARA N. 409 A.B. BOTTEGONE – GLOBUS

- Deplorazione al tesserato **Bornati C. (A.B. Bottegone)** per comportamento scorretto con azione intenzionale non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società A.B. Bottegone.

GARA N. 542 O. MONTALE – ADRENA BASKET

- Ammenda di €. 10,00 alla Società **Olympia Montale** per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU11

GARA N. 203 RACING – BAYER GARDEN

- La Società **Bayer Garden** si avvale della possibilità di pagare €. 70,00 per la giornata di squalifica del tesserato **Ndiaye D.**, come previsto da Comunicato Ufficiale 01 2013/2014, integrazione a Vademecum 2017/18.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU10

GARA N. 402 GLOBUS – WE LOVE ANASTASIA

- N. 2 giornate (deplorazione +deplorazione= 1gg) di squalifica al tesserato **Filoni A. (We Love Anastasia)** per comportamento irrispettoso e non regolamentare espresso palealmente nei confronti dei D.D.G (art. 86 comma 1 lett. A e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E) ed ammenda di €. 30,00 alla Società We Love Anastasia.

GARA N.535 AUDAX – LA CANTERA

- Ammonizione al tesserato **Renieri N. (Audax Basket)** per comportamento protestatario espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Audax Pescaia.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU09

GARA N. 203 RACING – BAYER GARDEN

- Deplorazione e squalifica di 1 giornata al tesserato **Ndiaye D. (Bayer Garden)** per comportamento irrispettoso ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. A e B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Bayer Garden.

GARA N. 204 PIEVE A NIEVOLE BASKET – DINAMO BLACKS

- Deplorazione al tesserato **Paolini A. (Pieve a Nievole Basket)** per comportamento scorretto non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. B del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società Pieve a Nievole Basket.

GARA N.528 AUDAX – ADRENA BASKET

- Ammonizione e deplorazione al tesserato **Cini A. (Adrena Basket)** per comportamento protestatario ed irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 85 e art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Adrena Basket.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU08

GARA N.126 AUGIES – BAYER GARDEN

- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Pacini M. (Bayer Garden)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Bayer Garden.
- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Cellerini I. (Augies)** perché riconosciuto tra il pubblico teneva un comportamento offensivo nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Augies.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU06

GARA N.119 DINAMO BLACKS - ESTUDIANTES

- Ammonizione e squalifica di n. 1 giornata al tesserato **Campioni D. (Estudiantes)** per comportamento protestatario ed offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 85 e art. 86 c.1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 30,00 alla Società Estudiantes.

GARA N. 313 A.B. BOTTEGONE – CMP AFARIAN 2.0

- Deplorazione al tesserato **Fedi A. (CMP AFARIAN 2.0)** per comportamento non regolamentare espresso nei confronti di un avversario a fine gara (art. 87 comma 1 del R.E) ed ammenda di €. 10,00 alla Società CMP AFARIAN 2.0.
- Ammenda di €. 10,00 alla Società **A.B. Bottegone** per offese isolate e sporadiche e da parte del proprio pubblico nei confronti dei D.D.G. (ART. 83 comma A punto 4-1 del R.E.).

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU05

GARA N. 115 RACING – ALBERGO LE ROSE

- N. 2 giornate di squalifica al tesserato **Grassi L. (Racing)** per comportamento minaccioso di un avversario (art. 86 comma 2 lett. D del R.E.) ed ammenda di € 50,00 alla Società Racing.
- N. 3 giornate di squalifica al tesserato **Mochi T. (Albergo Le Rose)** per atti di violenza non in fase di gioco nei confronti di un avversario (art. 86 comma 2 lett. F del R.E.) ed ammenda di € 75,00 alla Società Albergo Le Rose.

Il Giudice Sportivo

Alessandro Spinetti

CU04

GARA N. 111 RAINBOW – RACING

- N. 3 giornate di squalifica al tesserato **Morosi F. (Rainbow)** per comportamento irrispettoso, offensivo e non regolamentare espresso platealmente nei confronti dei D.D.G. (art. 86 comma 1 lettera A e B e art. 87 comma 1 punto 2 del R.E.) ed ammenda di €. 50,00 alla Società Rainbow.
- Deplorazione al tesserato **Cammareri G. (Racing)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Racing.

GARA N. 308 CHIESINA WARRIORS – BIBLIO END

- Squalifica di 1 giornata al tesserato **Colombo R. (Biblio End)** per comportamento offensivo espresso nei confronti dei D.D.G. durante la disputa della gara (art. 86 – comma 1 lett. B del R.E.) e ammenda di €. 20,00 alla Società Biblio End.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*

CU02

GARA N. 102 ESTUDIANTES – AUGIES

- Deplorazione al tesserato **Renieri R. (Estudiantes)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Estudiantes.
- Deplorazione al tesserato **Braccini F. (Estudiantes)** per comportamento irrispettoso espresso nei confronti dei D.D.G. a fine gara (art. 86 – comma 1 lett. A del R.E.) e ammenda di €. 10,00 alla Società Estudiantes.

*Il Giudice Sportivo
Alessandro Spinetti*